

La Formazione Continua degli Ingegneri

Ing. Pasquale Capezzuto
Coordinatore della Commissione Formazione ed
Aggiornamento

La professione di Ingegnere

La professione intellettuale dell'ingegnere e' fondata sull'autonomia e l'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica (D.P.R. n. 400/1988, L. 148/2011- D.P.R. n. 137/2012)

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI OIBA

L'Ingegnere deve ispirare l'esercizio della professione ai principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione.

3.4 L'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.

L'autonomia intellettuale si rafforza con la competenza professionale .

La competenza professionale ha come partenza il percorso formativo per l'acquisizione del titolo , viene verificata ed attestata con l'abilitazione professionale e deve essere mantenuta aggiornata nel corso dell'esercizio della professione.

La formazione continua – obbligo deontologico



Il Codice Deontologico degli Ingegneri (1993) poneva già in capo agli iscritti all'Albo l'obbligo di "migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione" (punto 1.6)

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI OIBA

Art. 7 - Formazione e aggiornamento

- 7.1 L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.
- 7.2 L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.
- 4.1 L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.

ILLECITO DISCIPLINARE (ART. 12 Regolamento)



Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

16 MANCATO ASSOLVIMENTO OBBGLIO FORMAZIONE SU ETICA E DEONTOLOGIA

16.1 Per gli iscritti successivi alla data dell'1 gennaio 2014 che non rispettano l'obbligo del conseguimento dei 5 CFP sull'etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione, sono previste le sanzioni descritte all'art. 12 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale. Per coloro che alla data del 31 dicembre non hanno assolto all'obbligo di cui sopra, è possibile acquisire successivamente i CFP necessari, fermo restando il regime sanzionatorio previsto.

16.2 I CFP relativi ai corsi per deontologia sono riconosciuti a tutti i partecipanti indipendentemente dalla data di iscrizione all'ALBO.

La formazione continua - obbligo di legge



D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 7 – Formazione Continua

1) Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, **ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale** secondo quanto previsto dal presente articolo.

La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

L'intento della legge è quello di perseguire l'obiettivo del corretto esercizio della professione e dell'adeguamento del livello di competenza e preparazione dei professionisti, **a garanzia della tutela dell'interesse pubblico della sicurezza e del benessere della collettività**.

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

Il D.P.R. n. 137/2011



“Professione”: così come definita all'art. 1, comma 1, lett. a) del DPR 07.08.2012, n. 137.

“Competenza professionale”: capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale per raggiungere risultati osservabili nell'esercizio della professione di ingegnere;

“Aggiornamento della competenza professionale”: insieme delle attività necessarie ad accrescere la competenza professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali;

“Formazione professionale continua”: processo con cui, per mezzo di attività formative formali, non formali e informali, si incrementano le competenze possedute con l'aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare la professione di ingegnere

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale



“professionista” = l' **esercente la “professione regolamentata”**, ossia l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o al l'accertamento delle specifiche professionalità (DPR 137/2012 – art. 1, comma 1)

D.P.R. n. 328 2001

Art. 46 (Attività professionali)

Attività riservate previo esame di Stato di abilitazione alla professione ed iscrizione all'Albo

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

- a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
- b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
- c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale



**L'obbligo di aggiornamento della
competenza professionale
riguarda
tutti gli ingegneri iscritti agli Albi
e
decorre
dal 1° gennaio 2014**

CHE ESERCITINO PROFESSIONE REGOLAMENTATA

L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale



Formazione continua , obbligo di legge e opportunita' di gestire la formazione "in house", nei propri Ordini professionali.

Formazione aderente alle necessita' e opportunita' professionali .

Formazione in house per i corsi "abilitanti".

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

La formazione di O.I.BA La Commissione Formazione ed Aggiornamento



La Commissione Istituzionale ha il compito di individuare e organizzare gli eventi formativi per gli iscritti, da proporre al Consiglio, vigilare sugli eventi formativi, predisporre le convenzioni, i contratti di partenariato e sponsorizzazione, il piano formativo annuale da sottoporre al Consiglio.

La Commissione valuta le proposte di eventi formativi che l'Ordine riceve .

La Commissione opera sulla base di un regolamento interno

Il Coordinatore della Commissione Formazione ed Aggiornamento:

ing. Pasquale Capezzuto

Consiglieri componenti :

Daniele Marra, Roberto Masciopinto, Antonella Stoppelli, Ida Palma, Dario Bosco

LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI NELL'ORDINE
DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI

Responsabile scientifico e Tutor dell'Evento – Elenchi

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

Le attività professionali nei contratti pubblici



L'abilitazione allo svolgimento della professione e l'iscrizione all'Albo degli ingegneri sono requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale riservata .

Art. 24 c.3 del D.Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016

Aggiornato con il D.Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017

La progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, il collaudo, il coordinamento della sicurezza della progettazione nonché la direzione dei lavori e gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate dagli uffici tecnici o da liberi professionisti

I progetti redatti dagli uffici tecnici sono firmati da **dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.**

Gli incarichi professionali sono espletati anche da professionisti **iscritti negli appositi albi** previsti dai vigenti ordinamenti professionali

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

IL RUP nei contratti pubblici e la formazione



[Determinazione n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3/2016 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017](#)

Linee Guida ANAC n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni

4. Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori

4.1. Il RUP deve essere in possesso di **specifico formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento**, e deve aver maturato un'adeguata **esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente:**

- a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
- b. nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati.

Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

Le attività professionali nei contratti pubblici



La progettazione, direzione dei lavori , il collaudo di opere pubbliche sono attività professionali riservate (D.P.R. n. 328/2001).

“professioni intellettuali” (protette), di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile italiano.

Gli ingegneri dipendenti che esercitano attività riservate ed iscritti all’Ordine sono soggetti agli obblighi formativi

Inadempimento: obbligazione di mezzi e non di risultato, responsabilità solo per non aver agito con *diligenza* e nella diligenza si annovera l’aver assolto all’obbligo di formazione continua ed aggiornamento istituito dalla legge.

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

Il regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale del C.N.I.



Formazione Continua

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013

REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

Anno CXXXIV - Numero 13
Roma, 15 luglio 2013
Pubblicato il 16 luglio 2013



BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia

PUBBLICAZIONE QUINCIDUALE



1. L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Sono riconosciute, ai fini del conseguimento di CFP in conformità al presente regolamento, le attività formative svolte dagli iscritti nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore dello stesso.

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

La regolamentazione nazionale del C.N.I.



LINEE DI INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

TESTO UNICO 2018

Sommario

1. Premessa	3
2. Definizioni	3
3. I crediti formativi professionali (CFP)	4
4. Apprendimento non formale	6
5. Apprendimento informale	14
6. Apprendimento formale	17
7. Autorizzazione	18
8. Compiti del consiglio nazionale ingegneri	20
9. Compiti degli ordini territoriali	21
10. Compiti degli iscritti	22
11. Esoneri	22
12. Controlli e sanzioni	25
13. FAD	28
14. Entrata in vigore	32

http://www.ordingbari.it/images/downloads/Eventi/CIRC._CNI_164_-_ALLEGATO_T.U._L.G._formazione.pdf

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

Compiti del CNI



- Emanazione di linee di indirizzo e aggiornamento del regolamento
- Controllo e monitoraggio dell'offerta formativa
- Riconoscimento dei corsi a distanza o frontali a carattere sovraterritoriale
- Istituzione e gestione banca dati on line di tutte le attività formative
- Coordinamento della certificazione volontaria delle competenze
- Autorizzazione ad associazioni di iscritti agli Albi ed altri soggetti come formatori
- Riconoscimento di attività non comprese nell'allegato A
- Anagrafe nazionale dei crediti

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

La formazione continua



Dimostrazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo di formazione ed aggiornamento.

La misurazione dell'aggiornamento è fatta con il sistema "a sottrazione".

L'unità di misura della formazione professionale continua è il Credito formativo professionale (CFP).

E' previsto un accredito iniziale di CFP all'atto dell'iscrizione e un accredito per ogni attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale, a scelta dell'iscritto.

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

Come conseguire i Crediti Formativi Professionali



Al 1° gennaio 2014, a tutti i professionisti iscritti all'Albo Crediti sono stati attribuiti 60 CFP

Al 31 dicembre di ogni anno vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto

CFP iniziali al momento dell'iscrizione all'Albo:

- 1) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l'Ordine di provenienza;
- 2) in caso di prima iscrizione all' Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP
- 3) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP
- 4) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP

Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.

Il numero massimo di CFP cumulabili è 120

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

I crediti formativi professionali



Per svolgere la propria attività professionale il professionista iscritto all'Albo debba possedere ad inizio anno un numero minimo di crediti formativi professionali, stabilito in 30 crediti.

All'azzeramento dei CFP, l'iscritto non potrà esercitare attività professionale, pena sanzioni disciplinari.

Il livello minimo di 30 CFP serve dunque a garantire un livello di aggiornamento sufficiente ad esercitare la professione tenuto conto dell'interesse primario di tutela dell'interesse collettivo.

L'aggiornamento della Competenza professionale avviene attraverso attività atte ad accrescerla **"in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali"**.

Nel corso dell'anno l'iscritto può conseguire crediti formativi professionali mediante attività di aggiornamento professionale continuo **non formale, informale e formale.**

Il conteggio totale dei crediti maturati da ogni singolo professionista viene effettuato una sola volta per anno solare alla data del primo gennaio.

I crediti formativi professionali



Si e' considerati in regola con gli obblighi della formazione già dal momento dell'acquisizione di un numero di CFP che consenta di raggiungere la soglia dei 30 CFP, anche se l'aggiornamento trimestrale dell'anagrafe non sia ancora stato effettuato.

CHI PUO' ORGANIZZARE LE ATTIVITA' DI APPRENDIMENTO ?



Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale, frontale o a distanza, sono organizzate da:

- Ordini territoriali;
- associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti, previa autorizzazione del CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.

Gli Ordini territoriali non hanno bisogno dell'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza.

Soggetti autorizzati formatori



Per poter dare diritto al Conseguimento dei CFP, un corso/seminario deve essere Organizzato dall'Ordine Territoriale (riconosciuto d'ufficio come Ente formatore dal Ministero) o da Enti/Aziende regolarmente accreditati dal CNI per svolgere attività di formazione agli iscritti a livello nazionale o solo a livello locale previa validazione e riconoscimento di ogni singola iniziativa da parte dell'Ordine Territoriale.

- **DIVIETO DI ACCREDITAMENTO CORSI ORGANIZZATI DA SOGGETTI NON AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI AL BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13 DEL 15/07/2013.**


Sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del regolamento è fatto divieto per i soggetti formatori di accreditare eventi organizzati da altri soggetti. Nel caso di eventi che rilasciano crediti formativi l'organizzatore deve essere esclusivamente il soggetto formatore stesso che quindi rappresenta l'unico responsabile nei confronti del CNI.

L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale



Nel corso del 2020 sono stati organizzati, dagli Ordini e dagli altri soggetti autorizzati, oltre 7.800 mila eventi formativi

Eventi formativi per anno e per tipologia di provider (v.a. e val.%) Anno 2020



Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

I PROVIDERS AUTORIZZATI



L'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza, è concessa dal CNI a associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, sulla base delle caratteristiche e della qualità dell'offerta formativa proposta.

Le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere detta autorizzazione devono presentare apposita istanza al CNI, recante le informazioni di cui all'Allegato B del Regolamento.

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

Gli ordini territoriali soggetti formatori



Gli Ordini territoriali occupano una posizione centrale nel Sistema di formazione continua in ingegneria.

Il Regolamento ha riconosciuto agli Ordini territoriali il duplice ruolo di “organizzatore” delle attività formative dirette ai professionisti e di “soggetto controllore” della responsabilità scientifica e dell’effettiva efficacia dei sistemi per la rilevazione delle presenze.

Sono gli Ordini territoriali che assegnano i crediti formativi professionali a tutte le attività formative programmate sul loro territorio.

I crediti assegnati hanno validità sull’intero territorio nazionale e le attività si intendono aperte anche agli iscritti ad altri Ordini.

La formazione continua



Non vi e' alcun obbligo di scelta tra tipologie di attività aggiornamento professionale continuo, ne in termini assoluti ne percentuali, ovvero non viene indicata alcuna percentuale obbligatoria sul totale dei crediti acquisiti da ottenere mediante una specifica tipologia di attività.

L’iscritto è libero di conseguire crediti formativi professionali in ogni area formativa ed indipendentemente dal settore di iscrizione ovvero di scegliere le attività di aggiornamento esclusivamente sulla base delle proprie necessità ed interessi.

Fanno eccezione alla regola i 5 crediti formativi professionali di cui all’art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a “etica e deontologia professionale”, che devono essere conseguiti dai nuovi iscritti entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione.

La P.A. o i committenti privati possono chiedere dimostrazione dell’assolvimento dell’obbligo della formazione ed aggiornamento della competenza .

Quali attività' di formazione continua?



ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA PROFESSIONALE

(rif. D.Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13)

- **NON FORMALE:** apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da qualsiasi soggetto che persegua finalità di formazione professionale;
- **INFORMALE:** apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell'esercizio della professione di ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano;
- **FORMALE:** apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell'ingegneria nel sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

L'attività' di formazione continua



Attività di aggiornamento professionale continuo

TABELLA 'A' Regolamento

**non formale (art.4);
informale (art.5);
formale (art.6).**

	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Apprendimento non formale	Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge		1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale	max 3 CFP / evento ; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	max 3 CFP / evento ; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a stages formativi		Valutati caso per caso

	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Apprendimento informale	Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativa professionale nel campo dell'ingegneria	Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile	15 CFP / anno
	Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti	Publicazioni qualificate Brevetti	max 15 CFP /anno 5 CFP / pubblicazione 10 CFP / brevetto
	Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio	Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale	max 5 CFP / anno
		Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere junior	3 CFP
	Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasioni di calamità	Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale.	Valutati caso per caso

	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Apprendimento formale	Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.		30 CFP / anno di frequenza (frazionabili)
	Frequenza di corsi universitari con esame finale		valutati caso per caso

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

L'attività di formazione continua



APPRENDIMENTO NON FORMALE

Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale riconoscibili per il conseguimento di CFP sono esclusivamente quelle organizzate dagli Ordini territoriali e da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI.

I CFP rilasciati dall'Ordine Territoriale hanno validità sull'intero territorio nazionale.

Agli iscritti all'Albo che faranno i docenti nei corsi per apprendimento non formale saranno attribuiti CFP secondo il criterio 1 ora di docenza non ripetitiva = 1 CFP, per un massimo di 15 CFP/anno.

L'attività di docenza, per essere considerata non ripetitiva, deve avere ad oggetto argomenti diversi rispetto a quelli affrontati nel corso del medesimo anno solare.

APPRENDIMENTO NON FORMALE



	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Apprendimento non formale	Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge		1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale	max 3 CFP/evento; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	max 3 CFP/evento; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP

APPRENDIMENTO NON FORMALE



STAGE E TIROCINI

Al termine dello svolgimento di stage formativi attinenti all'ingegneria di durata minima di 3 mesi e frequenza di almeno 20 ore settimanali, possono essere riconosciuti i seguenti CFP:

- 5 CFP per stage, alla data di conclusione;
- massimo uno stage per anno solare;
- nel caso di stage svolti all'estero è possibile assegnare i 5 CFP per stage di durata minima di due mesi.

Ai fini del riconoscimento dei CFP occorre inviare per il tramite della piattaforma nazionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato ultimato lo stage, una richiesta al proprio Ordine di appartenenza completa di:

- descrizione tirocinio svolto;
- lettera a firma del legale rappresentante, o suo delegato, dell'Ente/azienda che ha ospitato il professionista attestante il reale svolgimento dello Stage;
- relazione del tutor assegnato durante lo stage che attesti e relazioni sulla tipologia di stage effettuato

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

APPRENDIMENTO NON FORMALE



EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI ALL'INTERNO DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE/MOSTRE CONVEGNO

Gli eventi formativi che si svolgono all'interno di manifestazioni fieristiche, mostre convegno o similari, indipendentemente dalle rispettive caratteristiche e modalità di organizzazione, sono classificati sempre come Convegni.

E fatto divieto di organizzare eventi all'interno di stand di aziende o enti.

Per la partecipazione a Convegni promossi all'interno della stessa manifestazione sono riconosciuti al massimo 3 CFP/giorno.

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

APPRENDIMENTO NON FORMALE



RICONOSCIMENTO DI CFP PER EVENTI ORGANIZZATI ALL'ESTERO

Gli eventi organizzati all'estero da Provider autorizzati possono attribuire CFP ai partecipanti alle medesime condizioni stabilite per gli eventi organizzati sul territorio nazionale.

È altresì possibile attribuire CFP in caso di eventi che rilasciano crediti universitari previo esame finale o di eventi che rilasciano crediti formativi professionali già riconosciuti nell'ambito di un analogo programma nazionale di formazione obbligatoria per professionisti ingegneri.

Il riconoscimento dei CFP avviene con le seguenti modalità:

- se il corso rilascia crediti universitari: 1 CFP = 1 CFU con il massimo di 10 CFP per corso;
- se il corso è accreditato nell'ambito di un analogo programma nazionale di formazione obbligatoria per professionisti ingegneri 1 CFP = 1 credito evento.

Il professionista dovrà inoltrare al CNI per il tramite della piattaforma nazionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di partecipazione, la documentazione relativa all'evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza all'evento.

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

APPRENDIMENTO NON FORMALE



CONGRESSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

In caso di Congressi Nazionali o Internazionali o di eventi nazionali di alta rilevanza per il settore dell'ingegneria, possono rilasciare CFP anche soggetti organizzatori **non preventivamente autorizzati dal CNI** ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale.

La richiesta di rilascio di CFP deve essere trasmessa al CNI con almeno 30 gg di anticipo sulla data dell'evento.

Per gli eventi di cui al presente articolo, la valutazione riguardo all'ammissibilità del rilascio di CFP è di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

DIMOSTRAZIONI TECNICHE

Le dimostrazioni tecniche sono eventi di presentazione, classificabili come CONVEGNI, di particolari soluzioni tecniche o tecnologiche innovative riguardanti prodotti e/o servizi, organizzati dall'azienda produttrice o da rivenditori. In tali casi il riconoscimento di CFP sarà così regolamentato:

- 1 CFP = 1 ora evento;
- massimo 3 CFP per singolo evento;
- divieto di svolgimento evento nello stand di un espositore o all'interno di manifestazioni fieristiche/mostre.

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

APPRENDIMENTO NON FORMALE



ALTRE ATTIVITA'

Le attività formative non comprese tra quelle indicate nell'Allegato A, realizzate a livello locale, sovraterritoriale, interregionale e nazionale, di cui all'art. 4, comma 5 e all'art. 8, comma 1, lett. g) del Regolamento, dovranno essere preventivamente **riconosciute dal CNI**, che provvederà altresì ad assegnare i relativi CFP.

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

APPRENDIMENTO NON FORMALE



CORSI: obbligatorietà verifica in aula, scheda di valutazione qualità, max.100 partecipanti totali, 90% presenza

CORSI E SEMINARI ABILITANTI PER LEGGE (SICUREZZA E ANTINCENDIO): necessaria doppia abilitazione per rilascio sia CFP che aggiornamento, scheda di valutazione, cv relatori, numero massimo partecipanti determinati da normativa specifica

SEMINARI: massimo 6 CFP, presenza 100% della durata, scheda di valutazione evento, massimo 200 partecipanti

CONVEGNI E CONFERENZE: massimo 3 CFP evento, massimo 9 CFP/anno, nessun numero massimo partecipanti, niente cv relatori

EVENTI NON COMPRESI NELLA TABELLA A: VENGONO AUTORIZZATI DAL CNI: manifestazioni fieristiche, congressi nazionali ed internazionali, dimostrazioni tecniche, stage, tirocini, eventi all'estero, altre attività.

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

Corsi abilitanti e acquisizioni di C.F.P.



I corsi abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (come, ad esempio, quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e di prevenzione incendi ex D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011) consentono il conseguimento dei relativi crediti formativi professionali esclusivamente **se organizzati dagli Ordini territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ai sensi dell'art.7 del Regolamento.**

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

La tipologia di eventi formativi non formali



	Verifica frequenza	Dimostrazione dell'apprendimento (*)	Numero massimo partecipanti	Numero massimo di CFP
Corso	Si	Si	100	-
Seminario	Si	No	200	-
Convegno	Si	No	Nessun limite	3/evento; 9/anno

Se per tutte e tre le tipologie è **resa obbligatoria la verifica della presenza**

Per i corsi e' necessaria la dimostrazione dell'apprendimento tramite verifica.

Il numero di crediti trova un limite per i soli convegni per i quali possono essere attribuiti massimo 3 crediti ad evento e 9 crediti anno.

Ing. Pasquale Capezzuto

Scheda di valutazione evento FRONTALE

Titolo dell'Evento Formativo: _____

DATA _____ SEDE _____

VALUTAZIONE DELLA QUALITA' FORMATIVA PERCEPITA

I - ASPETTI GENERALI

1. Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alle sue necessità di aggiornamento?

Non rilevante	1	2	3	4	Molto rilevante
	1	2	3	4	5

2. Come valuta la qualità educativa di questo evento?

Non rilevante	1	2	3	4	Molto rilevante
	1	2	3	4	5

3. Come valuta la utilità di questo evento per la sua formazione/aggiornamento?

Insufficiente	1	2	3	4	5	Molto utile
	1	2	3	4	5	6

4. Rilevate nel programma o nell'evento ci siano riferimenti, indicazioni alle informazioni non equilibrate o non corrette per influenza della apprensione o altri interessi commerciali?

No	1	2	3	4	Molto rilevanti
	1	2	3	4	5

I - valutazione MINIMA... 10 = MASSIMA

II - Docenza

a - Competenza disciplinari specifiche

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

b - Competenza comunicativa e linguistica: chiarezza, precisione ed efficacia delle esposizioni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

c - Competenza emozionale e relazionale: creazione e mantenimento di un clima piacevole e favorevole all'apprendimento

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

III - Metodologia


3 - Interazione e orientamento al feed-back: ascolto, valorizzazione e coinvolgimento dei Partecipanti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale



Crediti formativi assegnati* agli ingegneri nel corso del 2020



Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

FORMAZIONE "IN HOUSE"



ART.4.12 RICONOSCIMENTO CREDITI PER FORMAZIONE EROGATA DAL DATORE DI LAVORO

Possibilità per Enti , istituzioni di fare convenzioni con ordini, provider o CNi per la coorganizzazione di attività formative organizzate in house e la possibilità di attribuzione di crediti formativi .

Non è possibile riconoscere CFP per eventi commissionati direttamente ad enti o aziende che non siano provider.

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

FAD COVID 2019



Nel periodo di emergenza pandemica e' stata autorizzata dal CNI l'organizzazione di eventi formativi on-line , webinar .

I webinar possono essere seminari, corsi e convegni e consentono di conseguire i relativi CFP con le regole previste nell'ordinario.

OIBA ha una sua piattaforma per l'organizzazione dei webinar

Riconoscimento dei crediti per eventi non formali



Gli eventi formativi che consentono di conseguire crediti formativi sono solo quelli inseriti sulla piattaforma del CNI e su quella dell'Ordine.

Non sono riconoscibili altri eventi .

L'iscritto deve attestare la presenza all'evento all'inizio ed al termine nei modi previsti .

E' necessaria la presenza continuativa all'evento.

Nel caso di eventi su piu' giornate e' necessaria la presenza per almeno il 90% del tempo.

L'accreditamento dei crediti formativi e' effettuato dall'Ordine territoriale senza necessita' di richiesta.

La piattaforma del C.N.I.



Le attività connesse all'applicazione del Regolamento e delle relative Linee di indirizzo sono condotte dal CNI, con l'ausilio della Scuola Superiore di Formazione Professionale per l'Ingegneria.

La Piattaforma CNI: <http://www.formazionecni.it/>



Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

La piattaforma del C.N.I.



RIEPILOGO CFP RICHIESTE PARTECIPAZIONI **EVENTI** PROVIDER ASSISTENZA PROFILO

Eventi

Formazione frontale

Formazione a distanza (FAD)

Crediti

0 CFP 30+ CFP

DAL 20 OTTOBRE 2022 AL 27 OTTOBRE 2022 - Durata evento 16h 21o89550

Secure Coding. Sviluppo di codice sicuro (FAD COVID-19)

Corsi

Settore: **Informazione**

Organizzato da **Ordine degli Ingegneri di Parma**
Ordine Ingegneri Parma, Strada Garibaldi, 2, 43121 Parma PR
Contributo di partecipazione: 69€

[Visualizza i dettagli](#)

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

APPRENDIMENTO INFORMALE approvati dal CNI



AUTOCERTIFICAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO INFORMALE - ATTIVITA' PROFESSIONALE DI CUI ALL'ALLEGATO "A" DEL REGOLAMENTO -

(Art.5 c.1 e All.A del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" degli ingegneri)

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

APPRENDIMENTO INFORMALE AUTOCERTIFICAZIONE AL CNI



Presentazione dell'Autocertificazione dell'Aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile svolta nel 2021 (art. 5.2 Testo Unico 2018): e' possibile inoltrare, a partire dal 10 dicembre 2021 e **fino al 31 marzo 2022**, esclusivamente attraverso il modulo presente all'interno della piattaforma www.formazionecni.it alla voce "Richiesta CFP".

Saranno accettate solo ed esclusivamente le autocertificazioni in cui siano descritte dettagliatamente le attività di aggiornamento svolte in relazione ad una o più specifiche attività/incarico professionale dimostrabili, comprese le attività a carattere professionale svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente.

Per inviare l'autocertificazione è necessario **accedere**, con le proprie credenziali, alla piattaforma www.formazionecni.it.

Sempre **a partire dal 10 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022** sarà possibile per gli **Iscritti** inviare la **richiesta per il riconoscimento degli altri CFP Informali** (art.5.3 Testo Unico 2018) connessi alle pubblicazioni ed alle altre attività qualificate nell'ambito dell'Ingegneria svolte nel corso del 2021: pubblicazioni di articoli, monografie, contributi su volume; concessione di brevetti; partecipazione qualificata a commissioni e gruppi di lavoro; partecipazione a commissioni esami di stato per l'esercizio della professione e partecipazione a interventi di carattere sociale relativi al 2021.

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

APPREDIMENTO INFORMALE AUTOCERTIFICAZIONE AL CNI



Tutte le istanze relative ai CFP Informali presentate, come accaduto per quelle del 2020, saranno sottoposte ad attività di verifica e controllo.

Per la presentazione delle richieste di riconoscimento di questi altri **CFP informali** (art.5.3 del testo unico 2018), il Consiglio Nazionale ha deliberato, anche per il 2021, di azzerare il diritto di segreteria previsto.

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

APPREDIMENTO INFORMALE



PARTECIPAZIONE QUALIFICATA AD ORGANISMI, GRUPPI DI LAVORO, COMMISSIONI TECNICHE NELL'AMBITO DELL'INGEGNERIA

Dà diritto all'ottenimento di 5 CFP/anno la partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche istituite esclusivamente dai seguenti organismi: Ministeri, Regioni, Province, Comuni, UNI (Ente Italiano di Normazione), Consiglio superiore lavori pubblici, CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ed equivalenti italiani ed esteri.

Al fine del riconoscimento è necessario che l'incarico sia stato ricoperto per almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare, e che l'attività connessa sia stata effettivamente svolta.

Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'Anagrafe Nazionale dei crediti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, fatte salve eventuali proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

Il CNI, in base ad apposita circolare, può riconoscere ulteriori commissioni /gruppi di lavoro. Non sono attribuibili CFP per partecipazioni a commissioni di gara e collaudo.

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

APPRENDIMENTO INFORMALE



PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI ESAMI DI STATO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Sono riconosciuti 3 CFP per singola sessione di esame di stato. Ai fini dell'assegnazione come anno di riferimento si considera quello della sessione di esame.

I CFP sono assegnati sia a membri effettivi che aggregati.

Per i supplenti, la condizione per aver diritto ai CFP è di aver partecipato ai lavori nella sessione d'esame. Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'Anagrafe Nazionale dei crediti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, fatto salvo eventuali proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare.

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

APPRENDIMENTO INFORMALE



MONOGRAFIE

Saranno riconosciuti 5 CFP per la pubblicazione di manuali, libri, monografie, ricerche e studi (escluse le curatele) i cui autori siano indicati in copertina e per le quali siano state assolte le formalità previste sia dall' ex art. 1 D.Lgs. n. 660 del 1945, (in base al quale ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare – prima di porli in commercio o in diffusione e senza che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona – quattro esemplari di ogni stampato o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'ufficio grafico ed un esemplare alla locale procura della repubblica) sia da quelle previste dall'ex art. 2 L. 8 febbraio 1948, n. 47, (secondo cui ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve portare, sul frontespizio o sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore e dell'editore, nonché dell'anno di effettiva pubblicazione).

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

APPRENDIMENTO INFORMALE



CONTRIBUTO SU VOLUME.

Saranno riconosciuti 2,5 CFP per articoli di lunghezza pari ad almeno 5000 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su un volume per il quale siano state assolte le formalità previste sia dall' ex art. 1 D.Lgs. n. 660 del 1945, sia da quelle previste dall'ex art. 2 L. 8 febbraio 1948, n. 47. Sono esclusi gli atti di convegno.

BREVETTI NELL'AMBITO DELL'INGEGNERIA

Saranno riconosciuti 10 CFP per ogni brevetto dotato di attestato di concessione emesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o da equivalente struttura per brevetti internazionali.

La data da considerare ai fini dell'attribuzione dei CFP è quella dell'emissione dell'attestato di concessione.

Sono concessi CFP oltre al titolare anche all'inventore, purché indicato nel brevetto.

Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla per il tramite della piattaforma telematica all'Anagrafe Nazionale dei crediti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, fatto salvo eventuali proroghe concesse dal CNI e comunicate mediante apposita circolare

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

APPRENDIMENTO INFORMALE



PARTECIPAZIONE A INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE

Sono riconosciuti CFP per la partecipazione ad interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali individuati di volta in volta dal CNI, con specifico provvedimento.

Nell'individuare i singoli interventi sarà cura del CNI, autonomamente o di concerto con l'Ordine territoriale, specificare le modalità di riconoscimento ed il numero di CFP

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

APPRENDIMENTO FORMALE



Sono riconosciuti :

- i Master di I e II livello universitario (che per legge prevedono un conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari e un impegno complessivo di almeno 1.500 ore),
- il Dottorato di Ricerca,
- i corsi di alta formazione universitari e corsi di formazione permanente universitari con esame finale svolti in Italia e all'estero, che rilasciano CFU.

L'iscritto deve richiedere il riconoscimento dei CFP al proprio Ordine di appartenenza **attraverso la piattaforma informatica nazionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di conseguimento.**

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

APPRENDIMENTO FORMALE



Dottorati di Ricerca

Per i Dottorati di Ricerca sono attribuiti 30 CFP al superamento di ciascun anno, per un massimo di 3 anni, previa presentazione dell'autocertificazione relativa all'ammissione all'anno successivo o, per l'ultimo anno, relativa al conseguimento del titolo. La data di attribuzione dei CFP è quella relativa al passaggio di anno o al superamento dell'esame finale.

Master universitari

Per i Master, sono riconosciuti 30 CFP, indipendentemente dalla durata. La data di attribuzione dei CFP è quella relativa al superamento dell'esame finale.

Insegnamenti universitari su materie connesse all'attività professionale

L'iscritto all'Ordine potrà acquisire CFP attraverso il superamento di singoli esami universitari su materie riconducibili all'attività professionale dell'ingegnere, con la corrispondenza di 1 CFU = 1 CFP, con un massimo di 10 CFP per esame e di 15 CFP all'anno (sono esclusi seminari, convegni ed eventi similari).

Per gli iscritti alla Sezione B frequentanti un corso di laurea magistrale, il limite annuo di CFP conseguibili, per i 2 anni di durata del corso, è pari a 30 CFP.

Formazione in FAD



ART. 13 FAD

La formazione a distanza, allo stato attuale, è prevista in sola modalità asincrona. Eventuali videoconferenze vengono ricondotte ad eventi non formali che, per chi segue l'evento dalla sede dell'ordine e provider che riceve in streaming, si classifica come convegno.

Le nuove linee di indirizzo hanno leggermente modificato le modalità di verifica dell'apprendimento, con l'aumento del numero di domande e regolamentazione del caso di risposte errate.

E' stato inoltre aumentato il controllo di presenza davanti al monitor tramite domande random ogni 20 minuti.

ESONERI DAGLI OBBLIGHI FORMATIVI (ART. 11)



ESONERO

L'iscritto, su apposita domanda e concessione da parte dell'Ordine Territoriale, può essere esonerato dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, nei seguenti casi:

- a) maternità o paternità (1anno);
- b) servizio militare volontario e civile;
- c) grave malattia o infortunio;
- d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.

14) ATTIVITA' FORMATIVA DURANTE IL PERIODO DI ESONERO

Il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero, non potrà acquisire i CFP previsti dall'evento. La sua partecipazione all'evento formativo sarà comunque registrata nell'anagrafe nazionale dei crediti.

Il portale "mying"



È istituita presso il CNI un'anagrafe nazionale dei CFP, competente per tutti gli iscritti agli Ordini territoriali.

- Tale anagrafe certifica gli **obblighi formativi dei singoli iscritti** ed è **accessibile sia dagli Ordini territoriali, sia dai singoli iscritti** che intendano verificare i propri CFP.
- Il **soggetto formatore**, al termine delle singole attività formative, consegna ai partecipanti il relativo **attestato** e invia telematicamente all'anagrafe stessa l'**elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi**.
- È istituita presso il CNI una **banca dati, consultabile on-line**, di tutte le **attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale**, complete dei **corrispondenti CFP**.
- A tale riguardo, gli **Ordini territoriali** hanno il compito di comunicare al CNI tutte le informazioni rilevanti in materia di **attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale**.

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

Controllare il numero di CFP



L'iscritto può consultare sulla apposita piattaforma nazionale del C.N.I. le proprie attività di formazione continua ed i relativi crediti formativi professionali accreditati nel corso dell'anno.

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

BENVENUTO NEL NUOVO PORTALE MYING

SCOPRI DI PIÙ

FONDAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Lavoriamo per valorizzare e tutelare gli ingegneri

RIEPILOGO CFP 2021

Ultimo aggiornamento 15/07/2021 alle 10:03

CORSI: 63 CFP

Seminari
Convegni e conferenze
Congressi nazionali e internazionali
Altre attività
Docenze



REGISTRATI	VALIDATI
15	15
11	9
22	22
3	3
14	14

CREDITI VALIDATI AL 01/01/2021 : 120 CFP
CREDITI MATURATI NEL 2021 : 63 CFP
PARZIALE CREDITI 2021 : **183 CFP**

DETRAZIONE ANNUA 2021 : **-30 CFP**

MASSIMO ANNUO : 120 CFP
TOTALE : **120 CFP**


ANNO CORRENTE

Aggiornato il 15/07/2021 alle 10:03

Crediti Validati al 01/01/2021 : 120 CFP

- Corsi : 15 CFP
- Conferenze : 31 CFP
Hai ottenuto 11 CFP ma il massimo annuo è 9 CFP
- Altre Attività : 3 CFP
- Docenze : 14 CFP

La formazione di O.I.BA - l'iscrizione agli eventi




ISCRIZIONE AGLI EVENTI
DISDETTA PRENOTAZIONE
PAGAMENTO QUOTE

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

L'iscrizione agli eventi



Benvenuto nel portale della formazione dell'Ordine degli Ingegneri di Bari

In questo sito trovi le attività formative organizzate dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari.

Corso di Formazione per Operatori UAS e aspiranti Piloti UAS - OPEN A1-A3

a-b-c

26/10/2021 - 18/11/2021

[Dettagli »](#)

La Deontologia Professionale - Mod.1

a-b-c

Venerdì 12 Novembre 2021 16:00 - 18:00

[Dettagli »](#)

Corso di Aggiornamento per Tecnico Competente in Acustica - Modulo A: Acustica ambientale

a-b-c

Lunedì 15 Novembre 2021 13:30 - 18:30

[Dettagli »](#)

La Deontologia Professionale - Mod.2

a-b-c

Venerdì 19 Novembre 2021 15:00 - 18:00

[Dettagli »](#)

Ordine Ingegneri Bari

Attività formative

Atti

Aiuto: FAQ

Registrati al portale

Recupera password

[La Formazione Continua](#)

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021

Gli atti degli eventi e i webinar sul canale video



INGEGNO

A volte dimentichiamo che il termine ingegnere deriva dalla parola ingegno, che significa intelligenza intesa come principio di creatività e capacità inventiva volta alla risoluzione di problemi pratici. Gli ingegneri sono dunque persone ricche di talento e di una mente e di una indole che li conduce a progettare il futuro in funzione delle esigenze dei cittadini. Sta a noi saper essere oggi e bravi ingegneri. Forse, correremo il rischio di non essere sempre compresi. Ma avremo la soddisfazione di aprire le porte di quello che verrà.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
Area dedicata alle riunioni delle Commissioni e relativi atti e documenti

CANALE VIDEO
Area dedicata ai contenuti multimediali, eventi, seminari e molto altro



Ordine Ingegneri Bari
Canale Video dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

Recently Added

<p>4 DAYS AGO Aggiornamento normativo sui sistemi in ghisa sferoidale per</p>	<p>13 DAYS AGO Elementi di progettazione di sistemi in ghisa sferoidale per</p>	<p>21 DAYS AGO Attestazioni di compatibilità al Piano d'Ambito e</p>	<p>28 DAYS AGO Rinforzo consolidamento strutturale per la messa in</p>
---	---	--	--

10 dicembre 2021



**IL PRESENTE TESTO E' SOGGETTO ALLA TUTELA DELLE LEGGI IN MATERIA DI DIRITTI DI AUTORE E PROPRIETA' INTELLETTUALE.
QUALSIASI RIPRODUZIONE DEL MATERIALE EFFETTUATA CON QUALSIASI MEZZO DOVRA' ESSERE AUTORIZZATA DALL'AUTORE**

Ing. Pasquale Capezzuto

10 dicembre 2021